

	AUTOCERTIFICAZIONE PER PRODUZIONE BIOLOGICA (SRA29)	Mod. PO_SP_03
	<i>O.P. PIEMONTE ASPROFRUT S.C.C. AGRICOLA P.A. Programma Operativo AOP Piemonte S.C.A R.L.</i>	Rev. 1 del 01/03/24
		Pag. 2 di 2

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di seguire i Criteri di ammissibilità, Impegni ed altri obblighi previsti dal CSR della Regione Piemonte 2023-2027 di seguito riepilogati:

SRA29 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2

“Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica precedentemente all’avvio del periodo di impegno.

CR04 – Soglia minima

La possibilità di adesione all’intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima specifica per tipologia di colture. Nello specifico:

- Ortive e officinali: 0,5 ettari; - Fruttiferi e vite: 1,0 ettari; - Seminativi: 2,0 ettari; - Prati, prati pascoli, pascoli: 5,0 ettari;

In caso di aziende con più ordinamenti culturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista.

CR06 – Adesione per corpi separati

Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all’impegno tutte le superfici aziendali:

- colture erbacee; - fruttiferi e vite;

I terreni non assoggettati all’impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;

- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre, possono essere esclusi dall’impegno corpi aziendali separati che costituiscano un’unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un’azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

CR07 – Colture non ammissibili a premio

Non sono ammissibili a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo; - gli orti e i frutteti familiari destinati all’autoconsumo;

- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno; - le superfici destinate a vivaio e a colture floricole; - i pascoli su cui è praticato l’alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

SRA29 – Impegni

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all’art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I01 - Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

I02 - Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I03 - Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.

I04 - Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

I05 - Avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria

Data _____

In fede

Firma _____

(pagina 2/2)

Si allega alla presente dichiarazione la fotocopia della carta d’identità del dichiarante.